

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BARGA - VAL
DI SERCHIO - APS "**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1 - Denominazione e Durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (c.d. Codice del Terzo Settore, in acronimo C.T.S.) e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita, con sede legale in Barga (LU), l'associazione di promozione sociale (APS) denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BARGA - VAL DI SERCHIO APS " o, in forma abbreviata, "CAI BARGA APS ".

L'associazione (nel proseguo del presente statuto indicata anche come "Sezione") è struttura territoriale del Club Alpino Italiano (in forma abbreviata C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti ed al cui Statuto e Regolamento Generale uniforma il proprio ordinamento; per tale ragione e per motivi di uniformità e coordinamento con lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. nazionale nonché delle altre Sezioni, nel presente statuto gli associati verranno convenzionalmente definiti "Soci" ed intesi come soci del Club Alpino Italiano iscritti presso la Sezione.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino Italiano Toscana (CAI TOSCANA).

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art. 3 - Scopi e attività

L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, aventi ad oggetto :

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui alla lettera e), art.5 del D.Lgs. 117/2017;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla lettera f) dell'articolo 5) del D.Lgs. 117/2017;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui alla lettera i) dell'articolo 5) del D.Lgs. 117/2017;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) dell'articolo 5) del D.Lgs. 117/2017;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t) dell'articolo 5) del D.Lgs. 117/2017;

f) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla lettera y) dell'articolo 5) del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità al Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018.

Per conseguire tali scopi e attività, l'associazione provvede :

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le altre sezioni del Club Alpino Italiano territorialmente competenti nonché con altri Enti siano essi Pubblici o privati, associazioni di promozione sociale o altri Enti del Terzo Settore;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo-escursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) all'indizione ed alla programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo-escursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla formazione di Soci e non Soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del Club Alpino Italiano per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con altri Enti siano essi Pubblici o privati, associazioni di promozione sociale o altri Enti del Terzo Settore, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni e qualsiasi iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni del Club Alpino Italiano, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo-escursionistiche, dell'alpinismo giovanile nonché a collaborare con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

m) all'organizzazione e gestione di palestre per l'esercizio dell'arrampicata

indoor nonché di spazi, sia interni che esterni, per l'esercizio di attività sportive propedeutiche alla preparazione atletica necessaria per lo svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e ciclo-escursionistiche;

n) ad effettuare attività di accompagnamento solidale e di supporto per iniziative di montagna e foresta terapia;

o) alla prestazione di assistenza e servizi nei diversi settori della Protezione Civile.

Essa, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6) del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali, essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alle attività dell'associazione (Sezione) con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza; i Soci, nello svolgimento dell'attività associativa devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci.

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche online. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno associativo in corso.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la

domanda, nella prima seduta successiva, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale dell'associazione, decidendo sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprimendo la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione :

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo associativo, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi associativi né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno solare e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'associazione. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CA.I..

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota associativa versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica

alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo Sezionale.

Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato Direttivo Centrale, che provvede all'eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti.

Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il Comitato Direttivo Centrale restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci appartenenti alle categorie contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea :

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- determina annualmente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo a valere per il triennio successivo
- elegge il consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza e per delega;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone

le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.

Delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 (venticinque) Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche associative.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Consiglio Direttivo Centrale, del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione aventi diritto al voto.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in Sezione almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, e con avviso ai Soci sul sito web ufficiale o in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data.

Nell'avviso devono essere indicati : l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. Ciascun Socio ha diritto ad un voto, i Soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli Soci maggiorenni.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega o per corrispondenza. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e se necessario tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche associative elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche associative il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Ognuno potrà esprimere non più di 5 (cinque) preferenze per il Consiglio Direttivo e non più di 2 (due) preferenze per i Revisori dei Conti.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica associativa.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno 15 (quindici) giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'assemblea.

Nel Consiglio Direttivo sono eletti i Soci che hanno preso il maggior numero di voti all'assemblea dei Soci.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I., a parità di iscrizione al C.A.I. è eletto il più anziano di età.

Qualora il Socio risultato eletto non accetti tale incarico verrà nominato il successivo Socio presente nella graduatoria degli eletti e così fino al termine di questa, qualora la graduatoria degli eletti sia esaurita e non è costituito il Consiglio direttivo, si procede a nuova convocazione dell'assemblea ed a nuove votazioni.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;

- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17);
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati, qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente statuto associativo;
- emana eventuali regolamenti particolari.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto. L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture contabili e dei libri sociali obbligatori, che i Soci hanno diritto di esaminare presso la sede associativa dandone un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili più volte, tranne il Presidente che può essere rieletto solo per 2 (due) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n° 2 (due) riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di 30 (trenta) giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro 15 (quindici) giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali e Regionali del C.A.I..

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno quattro volte l'anno mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

All'insorgere di eventuali conflitti di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo od un suo familiare (con ciò intendendosi il coniuge o il convivente ed i parenti entro il secondo grado), lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede associativa, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale.

Dura in carica per non più di 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo e pertanto per un massimo di 6 (sei) anni; lo stesso potrà assumere nuovamente la carica di Presidente, previo decorso di almeno un anno di interruzione nel mandato.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento dell'elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a 3 (tre) anni associativi completi.

Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche :

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale ed i bilanci di esercizio;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; può firmare i mandati di pagamento con le seguenti modalità :

- in modo autonomo per importi inferiori ad € 2.000,00 (duemila/zero zero);
- con firma congiunta del Presidente per importi superiori ad € 2.000,00 (duemila/zero zero).

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

E' costituito da almeno 3 (tre) componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a 2 (due) anni associativi completi.

Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio, i componenti del Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale, senza diritto di voto e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni.

E' compito dei Revisori dei Conti :

- l'esame dei bilanci di esercizio della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità associativa e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31), comma 1, del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni, la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative.

Se collegiale, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, Soci o non Soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni 3 (tre) mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- l'esame del conto economico, dei bilanci di esercizio della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo ed il Revisore dei conti (ex art. 30 e 31 del C.T.S. e s.m.i.) possono essere nominati anche se non ricorrono i requisiti, ma nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti : siano iscritti all'associazione da almeno 2 (due) anni, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio associativo; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica associativa, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche associative o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente presso la sede legale del Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici Centrali Operativi e Organi Tecnici Territoriali Operativi di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del C.A.I..

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII - PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate associative sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi dei Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 13) del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni, il bilancio di esercizio dell'associazione che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6) del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ai sensi dell'articolo 9) del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in Ente del Terzo Settore.

Ove il Raggruppamento non sia costituito in Ente del Terzo Settore, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purchè costituite in Ente del Terzo Settore, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e gli organi territoriali, relative alla vita associativa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (C.A.I.) nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

- Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione ed acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del "Comitato centrale di indirizzo e controllo" del Club Alpino Italiano (C.A.I.).

Firmato : Carzoli Pierangelo - Vincenzo De Luca, Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di N. 14 (quattordici) pagine è conforme all'originale e si rilascia per l'uso previsto dalla legge.

Borgo a Mozzano, lì